MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 ottobre 2026

Individuazione dei criteri e delle modalita' per la prestazione della garanzia per i debiti ereditari, quando sono chiamati all'eredita' unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore. (26A05837)

(GU n.261 del 9-11-2026)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Vista la legge 4 luglio 2024, n. 104, recante «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore» e, in particolare, l'art. 8, comma 1, il quale dopo il secondo comma dell'art. 705 del codice civile ha introdotto il terzo comma, nel quale si prevede che quando sono chiamati all'eredita' unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredita' questi hanno facolta' di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di apposizione dei sigilli e di redazione dell'inventario dei beni dell'eredita', mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall'art. 473 del codice civile e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non e'

effettuata da tutti i chiamati;

Visto, altresi', l'art. 8, comma 2, della legge n. 104 del 2024, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, l'individuazione dei criteri e delle modalita' per la prestazione della garanzia prevista dall'art. 705, comma 3, del codice civile;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge 4 luglio 2024, n. 104, individua i criteri e le modalita' per la prestazione della garanzia per i debiti ereditari, quando sono chiamati all'eredita' unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 2

Idoneita' della garanzia

1. La garanzia di cui al presente decreto e' idonea quando il relativo importo e' in grado di assicurare il soddisfacimento dei debiti tributari e contributivi del testatore.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, l'esecutore testamentario richiede all'amministrazione finanziaria il certificato unico dei debiti tributari e all'INPS o agli altri enti previdenziali la certificazione dei debiti contributivi.

Art. 3

Modalita' di prestazione della garanzia

1. Le persone giuridiche private senza scopo lucro e gli enti del Terzo settore chiamati all'eredita' stipulano, in favore dell'erario, apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dei debiti ereditari. Detta fideiussione e' rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' iscritta nel registro dei revisori legali previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa.

2. La fideiussione di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima, su richiesta scritta del creditore dell'eredita', corredata dalla documentazione comprovante il mancato pagamento dei debiti ereditari nei termini previsti dalla legge, da inviarsi al domicilio indicato dal fideiussore.

3. L'efficacia della fideiussione cessa al completamento dell'inventario predisposto a cura del chiamato all'eredita' ai sensi dell'art. 473 del codice civile.

Art. 4

Esonero dalla garanzia

1. La prestazione di garanzia non e' dovuta nei seguenti casi:

a) inesistenza dei debiti tributari e contributivi del testatore, risultante dai certificati di cui all'art. 2, comma 2;

b) disponibilita' da parte dell'ente del Terzo settore chiamato all'eredita' di un patrimonio di ammontare pari ad almeno il doppio dei debiti tributari e contributivi certificati, come risultante da una situazione patrimoniale, redatta con le modalita' di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 117, del 2017, aggiornata a non piu' di centoventi giorni antecedenti l'apertura della successione. La situazione patrimoniale non e' necessaria ove l'ente abbia gia' depositato il bilancio di esercizio al Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, purche' l'esercizio medesimo si sia chiuso non prima di centoventi giorni dall'apertura della successione.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 ottobre 2026

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro della giustizia
Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1060